

Cassazione civile sez. VI , - 09/04/2019, n. 9937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA	Raffaele	-	Presidente	-
Dott. CIRILLO	Francesco Maria	-	Consigliere	-
Dott. GIANNITI	Pasquale	-	Consigliere	-
Dott. POSITANO	Gabriele	-	Consigliere	-
Dott. DELL'UTRI	Marco	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2183-2018 proposto da:V.T.,D.P.S.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 52, presso
lo studio dell'avvocato MAURIZIO GABRIELLI, rappresentati e
difesi dagli avvocati CRISTIANO BASILE, DANIELE DI BARTOLO;
- ricorrenti -

contro

RISTORANTE "NEW GILDA" DI D.D. & C. SNC, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ROSELLA FERRARA;

- controricorrente -
avverso la sentenza n. 893/2017 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 23/05/2017; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO DELL'UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 23/5/2017, la Corte d'appello dell'Aquila ha
confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento
della domanda proposta dal Ristorante New Gilda di D.D. & C. s.n.c., ha
condannato D.P.S. e V.T. al pagamento, in favore della società attrice, di
somme a titolo di corrispettivo per il recesso dal contratto di banqueting
concluso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la clausola contrattuale con cui le parti avevano regolato la facoltà di recesso degli originari convenuti, non rientrasse in alcuna delle ipotesi previste dal [D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33](#), (c.d. c.d.c.), nè apparisse in qualunque modo espressione di un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, trattandosi, in ogni caso, di una condizione regolata ad esito di una trattativa individuale effettivamente intercorsa; che, avverso la sentenza d'appello, D.P.S. e V.T. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; che il Ristorante New Gilda di D.D. & C. s.n.c. resiste con controricorso; che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis, le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del [D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33](#), comma 1, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'[art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la natura vessatoria della clausola mediante le quali le parti avevano regolato la facoltà di recesso degli odierni ricorrenti dietro pagamento di un corrispettivo, trattandosi di un'indebita forma di coazione all'adempimento mediante il pagamento di una penale, viceversa non prevista a carico della controparte, con palese squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente escluso la riconducibilità della clausola oggetto d'esame a nessuna delle ipotesi tipicamente regolate dall'art. 33 cit., trattandosi, nel caso di specie, della consensuale previsione (ad esito di una puntuale trattativa individuale condotta dalle parti) di una specifica facoltà assicurata al consumatore (quella di recedere dal contratto già concluso) dietro pagamento di un corrispettivo variamente determinato in funzione dell'epoca dell'eventuale recesso, e non già, pertanto, di una clausola penale o di alcun'altra forma di coazione unilaterale all'adempimento eventualmente foriera di possibili squilibri nei diritti e negli obblighi delle parti;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del [D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33](#), comma 2, lett. f), (in relazione all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la

manifesta eccessività degli importi previsti della clausola oggetto d'esame per il recesso degli odierni ricorrenti;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per travisamento di prova e violazione del [D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34](#), comma 4, (in relazione all'[art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la clausola oggetto di esame fosse stata frutto di una trattativa individuale delle parti, in contrasto con le risultanze istruttorie complessivamente acquisite al giudizio;

che entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono inammissibili; che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'[art. 360 c.p.c.](#), n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di fatti in sé incontrovertibili, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; che, infatti, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi "ictu oculi", di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza; che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

che si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'[art. 360 c.p.c.](#), n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, con riguardo al preteso vizio di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 6, e [art. 369 c.p.c.](#), comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'[art. 360](#), n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero

materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza dei motivi d'impugnazione, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2019